

# STATUTO SOCIETA' COLLI ESINI SAN VICINO

modificato dall'Assemblea dei Soci del 29 settembre 2004

## INDICE

Articolo 1 - Denominazione.....	3
Articolo 2 - Sede.....	3
Articolo 3 - Durata .....	3
Articolo 4 - Oggetto.....	3
Articolo 5 - Capitale sociale .....	4
Articolo 6 - Variazioni del capitale sociale .....	4
Articolo 7 - Versamenti e finanziamenti soci .....	5
Articolo 8 - Partecipazioni.....	5
Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni .....	5
Articolo 10 - Decisioni dei soci.....	6
Articolo 11 - Assemblea dei soci.....	7
A) CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA .....	7
B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO .....	7
C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA .....	8
D) PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA.....	8
E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI .....	8
F) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI .....	8
Articolo 12 - Amministrazione .....	9
Articolo 13 - Consiglio di amministrazione.....	9
A - PRESIDENZA.....	9
B - RIUNIONI .....	9
C - DELIBERAZIONI.....	10
D - VERBALIZZAZIONE.....	10
E - DELEGA DI POTERI .....	10
Articolo 14 - Poteri dell' organo amministrativo.....	10
Articolo 15 - Rappresentanza della società.....	10
Articolo 16 - Compensi degli amministratori .....	10
Articolo 17 - Diritti dei soci non amministratori .....	11
Articolo 18 - Organo di controllo.....	11
Articolo 19 - Collegio sindacale .....	11
Articolo 20 - Esercizio sociale - Bilanci .....	11
Articolo 21 - Utili.....	12
Articolo 22 - Recesso del socio.....	12
A) CASI DI RECESSO .....	12
B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO.....	12
C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO.....	12
Articolo 23 - Esclusione del socio .....	13
Articolo 24 - Struttura tecnico amministrativa.....	13
Articolo 25 - Contributi dei soci.....	13
Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione.....	13
Articolo 27 - Disposizioni varie e rinvio .....	14

## Articolo 1 - Denominazione

Promossa da un gruppo di Enti pubblici e da Società ed Associazioni private di qualsiasi natura economica, finanziaria e giuridica dell' area compresa nei Comuni di: Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monteroberto, Montecarotto, Morto D' Alba, Poggio San Marcello, San Marcello, San Paolo di Jesi, Staffolo, Apiro, Cingoli e Poggio San Vicino e della Regione Marche, e' costituita una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "Colli Esini- San Vicino" S.r.l.

## Articolo 2 - Sede

La Sede è nel Comune di Apiro all' indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell' art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell' ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell' assemblea dei soci.

## Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' assemblea dei soci.

## Articolo 4 - Oggetto

La Società si costituisce, in via prioritaria, per l' attuazione del programma LEADER della Comunità Economica Europea, presentato dal Gruppo di Azione Locale "Colli Esini San Vicino".

La Società dovrà, prioritariamente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell' occupazione dell' area attualmente interessata dall' attuazione del programma Leader +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell' Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

La Società, inoltre, potrà svolgere la sua attività anche al di fuori del territorio interessato dall' attuazione del Programma Leader +. Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- a) Animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) Formazione professionale ed aiuti all' occupazione;
- c) Promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, promovendo anche l' elevazione storicoculturale del territorio;
- d) Sostegno alle piccole e medie imprese e allo sviluppo ed all' innovazione del sistema agricolo locale, all' artigianato ed ai servizi zonali;
- e) Valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;

- f) Promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all' interno dell' area di intervento specifico e con l' esterno;
- g) Consulenze e ricerche in campo socioeconomico, ambientale ed indagini conoscitive;
- h) La redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo;
- i) Realizzazione e forniture di servizi per controllo di gestione economico finanziaria, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- l) La Società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso Leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico ed occupazionale nell' ambito dell' area indicata all' art. 1.

In particolare la realizzazione di servizi finanziari idonei ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonché favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l' approvvigionamento delle risorse finanziarie per l' accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fondi di finanziamento.

A tal fine la Società potrà dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

m) Partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

#### Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale è di Euro 95.636,00 (novantacinquemilaseicentotrentasei) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell' art. 2468 c.c..

#### Articolo 6 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter) in forza di deliberazione dell' assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell' atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. La decisione di aumento del capitale sociale deve prevedere l' eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l' aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell' aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta

dagli altri soci o da terzi. Nel caso di offerta in sottoscrizione a terzi non soci, è fatto salvo il gradimento da parte dell' organo amministrativo.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all' articolo 2482ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 22.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quater c.c.) mediante deliberazione dell' Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell' atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell' assemblea, della relazione dell' organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Articolo 7 - Versamenti e finanziamenti soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell' organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell' art. 2467 cod. civ.

#### Articolo 8 - Partecipazioni

E' consentita l' attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l' art. 2352 c.c..

#### Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Per trasferimento "per atto tra vivi" ai fini dell' applicazione del presente articolo s' intendono compresi tutti i negozi di alienazione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l' usufrutto di dette quote o diritti, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre la vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Il socio che intenda alienare per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota, deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci; in conseguenza di ciò, egli deve comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano firmata per ricevuta, agli altri soci il suo intendimento, indicando il prezzo e tutte le ulteriori condizioni del trasferimento, compresi il domicilio per la risposta, le modalità di pagamento ed il termine entro cui dovrà essere esercitato il diritto di prelazione che comunque non potrà essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte tutti i soci, la partecipazione offerta spetta ai medesimi in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Fermo restando che il diritto di prelazione sulla quota offerta in vendita spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, nel caso in cui qualcuno di essi non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene (in quanto da loro appositamente comunicato in sede di esercizio del diritto di prelazione).

Qualora nessuno dei soci intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione a terzi estranei alla società a condizione che il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo specificato nella comunicazione di cui sopra ma, in tal caso, è fatto salvo, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da parte del socio cedente alla società, il gradimento dell'organo amministrativo che, verificata la regolarità della procedura di offerta in prelazione agli altri soci conformemente a quanto sopra stabilito, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R., il proprio dissenso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del socio alienante. In mancanza della comunicazione di tale esplicito dissenso si intenderà approvata la cessione della quota al terzo indicato dal cedente.

In difetto di tale procedura l'eventuale trasferimento della partecipazione sarà inefficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

#### Articolo 10 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
  - b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
  - c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
  - d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
  - e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi (ai sensi dell' art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### Articolo 11 - Assemblea dei soci

##### *A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA*

L' assemblea deve essere convocata dall' Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L' assemblea è convocata, oltre chenei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l' organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L' organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l' assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare; in tal caso se l' organo amministrativo non provvede alla convocazione dell' assemblea, per deliberare su tutti gli argomenti indicati dai soci, entro quindici giorni dalla richiesta dei soci, gli stessi possono convocare l' assemblea.

L' Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l' assemblea, con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l' avviso deve essere spedito al numero di telefax, all' indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendano indicare un' utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l' indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).

Nell' avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.

Nell' avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l' assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci(o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o i sindaci(o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all' assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

##### *B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO*

Possono intervenire all' assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

### *C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA*

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell' art. 232 C.C., ma la stessa persona non potrà rappresentare più di cinque soci.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all' assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell' assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all' assemblea.

### *D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA*

La presidenza dell' assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, al vice presidente (in presenza di più vice presidenti a quello più anziano di età). In caso di mancanza od impedimento anche del vice presidente gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L' assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l' esclusione dall' assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

### *E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI*

L' assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

L' assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell' art.2479 c.c. (modificazioni dell' atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

### *F) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI*

Le deliberazioni dell' Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell' assemblea e, anche in allegato, l' identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l' identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell' atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell' assemblea anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

## Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 19 (diciannove) membri.

I componenti dell' organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall' ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2382 c.c.;
- c) sono rieleggibili;
- d) possono essere cooptati nell' osservanza dell' art. 2386 del C.C.;
- e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all' art. 2390 del C.C.
- f) decadono per le cause previste dalle leggi vigenti.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori o la metà di essi in caso di numero pari, si intende decaduto l' intero consiglio e deve subito convocarsi l' assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell' assemblea e per l' ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

## Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:

### *A - PRESIDENZA*

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed uno o più vicepresidenti che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l' ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all' ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

### *B - RIUNIONI*

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell' avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui venga espressamente autorizzato dall' amministratore, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l' ora della riunione nonché l' ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice presidente (in presenza di più vice presidenti da quello più anziano di età).

### *C - DELIBERAZIONI*

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali vi sia anche il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

### *D - VERBALIZZAZIONE*

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

### *E - DELEGA DI POTERI*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall' art. 2381 c.c. Il consigliere delegato dovrà far parte del comitato esecutivo, se costituito.

Gli Amministratori delegati e/o il Comitato Esecutivo devono riferire almeno trimestralmente delle decisioni da loro prese, nell' esercizio della delega conferita, al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell' art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

### Articolo 14 - Poteri dell' organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l' amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l' attuazione dell' oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all' assemblea.

### Articolo 15 - Rappresentanza della società

Al presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le attribuzioni spettano al vice presidente, ovvero, in presenza di più vice presidenti, a quello più anziano di età. La firma del vice presidente fa fede di fronte a chiunque nell' assenza o impedimento del presidente.

L' organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

### Articolo 16 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall' assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

## Articolo 17 - Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## Articolo 18 - Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, qualora lo ritengano opportuno e con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ii, possono nominare il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 19.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall' art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 19.

## Articolo 19 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall' assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci e del presidente del collegio sindacale è determinata dall' assemblea dei soci all' atto della nomina per l' intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all' assemblea.

Si applica la disposizione di all' art. 2409 cod. civ..

## Articolo 20 - Esercizio sociale - Bilanci

Gli esercizi sociali vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l' organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest' ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

## Articolo 21 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati come segue: a riserva legale nella misura del 20%; il residuo 80% al fondo di riserva straordinaria indivisibile. Nessun utile potrà essere ripartito tra i soci.

## Articolo 22 - Recesso del socio

### A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell' oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all' estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all' eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell' art. 2468, quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

### B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L' intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma i), dovrà essere spedita all' Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall' iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l' intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata a.r. di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l' ammontare della partecipazione di cui è titolare.

### C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie) ; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell' articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione

del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest' ultimo caso si applica l' articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### Articolo 23 - Esclusione del socio

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d' opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l' opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l' interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L' esclusione deve essere approvata dall' assemblea dei soci con apposita delibera.

Per la valida costituzione dell' assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all' assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l' esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 22 lett.

C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### Articolo 24 - Struttura tecnico amministrativa

La società potrà avvalersi per le funzioni burocratiche e tecniche relative alla gestione ed esecuzione dei finanziamenti ed interventi previsti nel programma Leader "Colli Esini - San Vicino" di una struttura amministrativa e tecnica idonea.

#### Articolo 25 - Contributi dei soci

Per le spese di funzionamento della Società, qualora i contributi pubblici non fossero sufficienti o non comprendessero alcune delle suddette spese, ovvero se la Società non usufruisse più in futuro di contributi pubblici e volesse continuare la sua attività, l' assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà chiedere ai soci di versare contributi, sia ordinari che straordinari.

#### Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall' Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall' art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l' Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nonché gli eventuali compensi ad essi spettanti;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell' azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell' impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell' art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell' assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l' art. 2487 ter cod. civ..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.).

L' intero patrimonio esistente al momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote sociali, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Articolo 27 - Disposizioni varie e rinvio

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata nonché le leggi speciali sulle società consortili miste;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.